

## COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

Ordinanza n. 86.-

**OGGETTO:** Macellazione suini per il consumo domestico privato.

## IL SINDACO

In adesione alla nota del 04.12.2013 dell'Unità Operativa Veterinaria dell'ASL SALERNO – Distretto Sanitario – ambito Buccino, come acquisita al Prot. 8674 in data 05.12.2013:

Visto il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. n. 3298/1928;

Visto il Regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, in particolare l'art. 10;

Visto il D.L.vo n. 131 del 06 novembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2013, relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009;

Viste le delibere della Giunta Regionale della Campania n. 2234 del 07.06.2002 e 1979 del 30 novembre 2006, che disciplinano la macellazione ad uso privato;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1973 del 16 novembre 2007, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla ricerca di trichine nelle carni;

Vista la Legge Regionale n. 13/1985;

Visto l'art. 50 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

- 1- E' consentita la macellazione di suini per uso familiare presso il domicilio dei privati, nelle frazioni e nelle altre località del territorio comunale, fuori del centro urbano, possono essere macellati per tale uso non più di DUE suini all'anno per nucleo familiare;
- 2- i cittadini interessati devono comunicare all'Unità Operativa Veterinaria del Distretto di Buccino, ubicata in Località Braida, con un anticipo di almeno 48 ore, l'inizio delle operazioni;
- 3- il responsabile della suddetta Unita Operativa fisserà l'ora della visita e della macellazione;
- 4- le operazioni di macellazione devono prevedere lo stordimento dell'animale, da effettuarsi come previsto dal Regolamento (CE) n. 1099/2009, con apposita pistola a proiettile captivo o con elettronarcosi, precisando che l'inosservanza di tale disposizione, fatto salva ogni rilevanza penale eventuale, è punita con sanzione amministrativa da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000,00, si sensi dell'art. 6 del D.Lgs.vo n. 131/2013;
- 5- i suini vivi, le loro carni e i visceri appena dopo la macellazione e prima di ogni altra lavorazione o consumo alimentare, devono essere sottoposti a ispezione *ante mortem* e ispezione *post mortem* da parte del Medico Veterinario Ufficiale;
- **6** il divieto della commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio nonché dei prodotti da esse derivati.

L'importo per la visita ispettiva dei suini macellati a domicilio è fissato in euro 13,96 per ogni capo macellato onnicomprensivo dell'esame per la trichinella, più le spese di trasferta del medico veterinario dipendente dell'ASL Salerno nella misura di un quinto del costo della benzina per chilometro percorso andata e ritorno dalla sede dell'ufficio al domicilio dell'interessato. Il pagamento della visita dovrà avvenire a mezzo bollettino postale su conto n. 17438847 intestato ad ASL Salerno Medicina Veterinaria UOV DS Buccino con la causale: macellazione a domicilio.

La presente vale quale notifica personale.

Avverso alla presente ordinanza è consentito il ricorso al TAR competente entro 60 giorni ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica dalla notifica pubblicazione.

Manda copia della presente, per quanto di rispettiva competenza ed adempimento, all'Unità Operativa Veterinaria dell'A.S.L. SALERNO - Distretto Sanitario – ambito Buccino – Località Braida - BUCCINO ed all'Ufficio di Polizia Municipale.

BUCCINO, lì 05.12.2013.-

IL SINDAÇÓ r. Nikolak Parisi -